

Premessa

Il processo di riforma che ha condotto all'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile – Legge 225 del 24.2.1992 – si è distinto in particolare per il coinvolgimento delle Amministrazioni locali nella pianificazione e gestione delle emergenze, in precedenza ascritte alla sola competenza statale.

In questo nuovo scenario di competenze e responsabilità (il Sindaco che diviene autorità comunale di protezione civile) è sorta l'esigenza per i Comuni di dare concretezza ad un processo legislativo di riforma che, nella sua prima fase, si limitava a stabilire all'art. 15 comma 1, che *“Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.”*

Da subito è emersa la consapevolezza che la “struttura” non poteva coincidere con i soli apparati comunali degli uffici tecnici e della polizia locale i cui organici possono soddisfare esigenze ordinarie ma non straordinarie, ma richiedeva il ricorso ad altre forze presenti sul territorio in grado di garantire un supporto sufficientemente qualificato nella gestione di eventi calamitosi di varia origine.

Sono quindi sorte fin dagli anni 90, le prime forme di collaborazione tra Comuni e organizzazioni locali di volontariato dell'ANA, della Croce Rossa o di altre associazioni munite di particolari specializzazioni utili a fronteggiare le emergenze di protezione civile. Si diffuse anche una iniziativa alquanto originale in cui il Comune stesso si faceva promotore di un gruppo a base volontaria di cittadini da costituire in quelli che poi divennero i “Gruppi comunali di protezione civile”.

E' stata proprio quella dei Gruppi comunali la scelta operata sul finire degli anni 90 dai Comuni di Savigliano, Marene e Monasterolo di Savigliano, oggi componenti dell'Unione Terre della Pianura. Gli sforzi intrapresi per dotare i singoli Gruppi di equipaggiamenti e attrezzature adeguate alle finalità perseguite, ha consentito dopo pochi anni di raggiungere una capacità operativa sufficiente a soddisfare le esigenze delle rispettive comunità. Nel 2006/2007 le Amministrazioni dei tre Comuni avviano e perfezionano l'unificazione dei servizi di polizia locale e protezione civile. La centralizzazione dei servizi nell'Unione avviene mantenendo in capo ai gruppi originari e ai rispettivi Sindaci una sostanziale autonomia operativa che tuttavia non impedisce di nominare la nuova figura del Coordinatore del Gruppo Intercomunale di protezione civile – C.G.I. –. A questi viene affidato il compito di ampliare ulteriormente le potenzialità del nascente Gruppo Intercomunale, specie con riguardo al possesso dei requisiti operativi che consentono l'iscrizione alla “sezione B” del registro regionale del volontariato di protezioni civile, senza la quale non è possibile far parte della colonna mobile regionale e tanto meno accedere ai finanziamenti regionali.

E qui si impone di menzionare l'operato dei primi coordinatori del Gruppo intercomunale a cui si deve riconoscenza per la tenacia mostrata nel perseguimento degli obiettivi. Taricco Alessandro, Bonesio Corrado e Bruno Michelangelo sono stati decisivi nell'arricchire le competenze dei volontari e nel promuovere forme di collaborazione fra le squadre dei tre Comuni che consentono oggi di approdare all'auspicata unificazione del Gruppo, non più espressione di tre distinte comunità, bensì l'espressione di una sola realtà territoriale.

Il 27 settembre 2023 si sono tenute le prime elezioni per la nomina del coordinatore del gruppo intercomunale e del consiglio direttivo inaugurando una nuova fase in cui i gruppi comunali o intercomunali si affrancano dalla dipendenza funzionale con le amministrazioni di riferimento, assumendo loro stesse, con i propri organismi eletti, le decisioni operative e gestionali che fino ad oggi erano appannaggio del potere politico e amministrativo.

A Comino Danilo, neo eletto coordinatore, il compito di servire le comunità rappresentate con lo stesso impegno dei suoi predecessori.

Il presente capitolo si apre quindi con il primo paragrafo dedicato alla disamina completa delle funzioni e delle attività attribuite al volontariato di protezione civile con particolare riferimento al Gruppo che opera nell'Unione dei Comuni Terre della pianura.

Nei paragrafi successivi sono trattati gli eventi che per disposizione del Dipartimento della Protezione Civile – direttiva del 9 novembre 2012 - sono divenuti parte delle attività che competono alle organizzazioni di volontariato operanti nella protezione civile:

- gli eventi a rilevante impatto locale (paragrafo 2)
- la ricerca di persone scomparse (paragrafo 3)

1. Il Gruppo intercomunale di protezione civile

La costituzione dei Gruppi comunali (o intercomunali) di protezione civile avvenuta spontaneamente per iniziativa di tanti Sindaci fin dagli anni 90', si è ora cristallizzata in una disposizione di legge e precisamente nell'art. 35 del [Dlgs n. 1 del 2 gennaio 2018 – Codice della Protezione Civile](#) che al comma 1 recita:

“I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.”

Il riferimento alla legislazione del Terzo settore esprime la volontà di attribuire al volontariato costituito presso le amministrazioni locali lo stesso status delle associazioni appartenenti al Terzo settore e regolate dagli artt. 21 e seguenti del relativo Codice. Ciò comporta non solo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ma anche l'autonoma individuazione, secondo i principi di democraticità, delle cariche sociali, inclusa la figura del coordinatore operativo dei volontari.

La portata di questi cambiamenti la cui attuazione in sede locale è avvenuta a seguito della direttiva impartita dal Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2022, recepita dalla Regione Piemonte con la D.G.R. N. 8-8304/2024/XI del 18/03/2024 comporta per l'Unione Terre della Pianura un mutamento significativo del suo organigramma, laddove l'ente assume il carico della gestione amministrativa del Gruppo e conferisce agli organi eletti all'interno del Gruppo la gestione operativa dei volontari iscritti.

Il servizio svolto dai volontari del Gruppo è regolato in base alla disciplina rinvenibile in tre distinti atti approvati dal Consiglio dell'Unione:

1. [Il regolamento del Gruppo intercomunale dei volontari di protezione civile](#)
2. [Il regolamento intercomunale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile](#)
3. [Le procedure operative previste dal piano di protezione civile](#)

1.1 Il regolamento del Gruppo intercomunale di protezione civile

Con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 10/04/2024 è stato approvato il nuovo regolamento del Gruppo intercomunale di protezione civile che, come anticipato nel paragrafo precedente, ha profondamente modificato l'assetto organizzativo ed operativo della componente volontaria che, in origine, aveva condotto alla formazione dei gruppi comunali in ciascuno dei comuni dell'Unione.

L'unificazione formale dei tre gruppi avvenne con deliberazione di consiglio n. 3 del 27.6.2007 in conseguenza della costituzione dell'Unione Terre della Pianura, ma in concreto le tre componenti originarie continuarono a svolgere funzioni del tutto autonome, anche per la dipendenza funzionale alle rispettive amministrazioni comunali che attraverso le nomine dei capisquadra da parte dei tre Sindaci hanno di fatto sancito la piena autonomia operativa delle squadre locali.

Oggi non è più così. Il radicale mutamento prodotto dal nuovo regolamento ha tranciato il cordone ombelicale che legava il Gruppo intercomunale alle amministrazioni di riferimento, sia per la scomparsa del potere politico di nomina delle figure direttive del gruppo (ora elette dall'assemblea), sia per la costituzione di organismi interni – il consiglio direttivo (anch'esso eletto) che di fatto rendono impraticabile qualsiasi forma di gestione separata delle squadre locali.

Il regolamento del Gruppo intercomunale è parte integrante del Piano di protezione civile e può essere visionato nella sua interezza nella sezione della Home Page ove figurano gli allegati al Piano. In questa sede ne vengono esposti i tratti principali

Le attività del Gruppo

L'art. 4 del regolamento espone in dettaglio le attività proprie del gruppo intercomunale. In sintesi le principali attività sono riconducibili alla gestione delle seguenti situazioni;

- eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018
- eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del PdC del 9.11.2012
- prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione d'emergenza
- addestramento e formazione

Per gli interventi svolti in emergenza si rimanda a quanto riferito nei successivi paragrafi a ai contenuti del disciplinare di allerta meteorologica vigente in ciascuno dei Comuni dell'Unione.

Per gli eventi a rilevante impatto locale si rimanda al paragrafo 2 e alla scheda esposta in chiusura di capitolo.

Gli organi del Gruppo

Gli artt. 11, 12 e 13 del regolamento espongono le funzioni e i poteri dell'assemblea, del Consiglio direttivo e del Coordinatore operativo, secondo le usuali prerogative tipiche degli enti del Terzo settore, con il solo vincolo di sottostare alle indicazioni operative del Presidente dell'Unione, al quale è riconosciuto, nel caso di grave violazione alle anzidette indicazioni operative, il potere di revoca del Coordinatore operativo.

Le figure del Vice Coordinatore, del caposquadra, del segretario e del suo vice, sono individuate e nominate dal Coordinatore Operativo

1.2 Il regolamento intercomunale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile

Del contenuto di questo regolamento si è diffusamente trattato nel cap. 3 Organi e Strutture fornendo la panoramica completa degli organismi preposti alla gestione dell'emergenza, così definiti:

- Il Comitato di Protezione Civile Intercomunale;
- L'unità di Crisi Comunale – U.C.C. – (in ciascun Comune dell'Unione)
- Il Centro Operativo Comunale – C.O.C. – (in ciascun Comune dell'Unione)
- L'unità di Crisi Intercomunale – U.C.I.

Il concorso del Gruppo Intercomunale alla gestione dell'emergenza si concretizza attraverso la figura del Coordinatore del Gruppo Intercomunale – C.G.I. – (altrimenti denominato Coordinatore operativo) menzionato nell'art. 11 per le funzioni da esso esercitate quale componente dell'Unità di Crisi Intercomunale.

1.3 Le procedure operative previste dal piano di protezione civile

Nel cap. 4 del piano, ed in particolare nelle schede riepilogative delle casistiche di allerta, sono riportate le attribuzioni riferibili al Coordinatore del Gruppo Intercomunale e per conseguenza ai volontari del Gruppo stesso per tutto quanto riguarda il rischio idrogeologico e idraulico.

Piu in dettaglio i compiti assegnati al Coordinatore ed ai capisquadra sono riportati nei disciplinari di allerta meteorologica dei singoli Comuni e possono riassumersi nelle seguenti incombenze:

In condizione di allerta gialla

- Reperisce ulteriore personale volontario per il presidio della sede e l'approntamento di un secondo equipaggio
- Dispone le prime ricognizioni territoriali secondo le modalità stabilite nel Piano Intercomunale di Protezione Civile
- Avvia, su richiesta del servizio protezione civile, i rilevamenti idrometrici sulle aste posizionate sul territorio comunale, annotando orari e misure rilevate
- Predispone le misure necessarie all'eventuale apertura della Sala Radio dislocata presso la sede dei volontari.

In condizione di allerta arancione

- Provvede, in permanenza di un livello di criticità ARANCIONE o ROSSO, alla chiusura degli accessi alla passerella pedonale di Levaldigi
- Prosegue nelle ricognizioni territoriali secondo le modalità stabilite nel Piano Intercomunale di Protezione Civile
- Avvia, ove non ancora deciso, i rilevamenti idrometrici sulle aste posizionate sul territorio comunale, annotando orari e misure rilevate
- Contatta il Presidio Logistico di Fossano e le strutture del Coordinamento Territoriale dei Volontari, per assicurarsi, all'occorrenza, la disponibilità di ulteriori forze e mezzi per gli interventi in emergenza
- Attiva le comunicazioni radio disponibili presso la sede dei volontari
- Assicura, anche tramite la struttura provinciale del volontariato, l'accesso a mezzi e suppellettili che dovessero occorrere nel caso di approntamento di ricoveri provvisori
- Comunica all'Unità di Crisi eventuali incombenze che dovessero impegnarlo in altri Comuni dell'Unione disponendo in tal caso il subentro, provvisorio o permanente, di altra persona di sua fiducia

In condizione di allerta rossa

- Svolge le medesime attività previste con codice arancione, nonché ogni ulteriore azione di salvaguardia della pubblica incolumità resasi necessaria dal precipitare degli eventi

2. Gli eventi a rilevante impatto locale

Con il diffondersi sul territorio nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, ed in particolare dei gruppi comunali, si è via via intensificato l'impiego dei volontari da parte delle amministrazioni locali in svariate attività di supporto alla gestione di eventi quali fiere, feste e manifestazioni caratterizzate da problematiche di viabilità e sicurezza.

Trattandosi di eventi diversi dalle emergenze si è fin da subito posto il problema della legittimità di tali impieghi, anche in ragione di utilizzi impropri dei volontari, talvolta esteso a funzioni proprie di altri apparati pubblici quali gli organi di vigilanza e polizia stradale.

La rilevanza del problema ha indotto il Dipartimento della protezione civile a fornire indirizzi agli enti locali riguardo tale problematica e nel contesto di una direttiva finalizzata a regolare l'iscrizione di associazioni e gruppi comunali o intercomunali nei registri regionali e nazionali – direttiva 9.11.2012 – ha fornito precise indicazioni in materia, in seguito recepite in sede regionale entrando a far parte della disciplina di settore del [“regolamento per il volontariato di protezione civile n. 5/R” al cui art. 17](#) ove figurano le disposizioni inerenti gli **eventi a rilevante impatto locale**. Sulla questione il Dipartimento ha svolto ulteriori approfondimenti con la [circolare del 6 agosto 2018](#).

Il presupposto per l'attivazione del volontariato di protezione civile in ambito locale è che l'evento preso in considerazione possa comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga.

Il piano di protezione civile individua le figure preposte alla gestione degli “eventi a rilevante impatto locale” e fissa le procedure da seguire per l'attivazione temporanea del C.O.C. secondo le disposizioni dell'art. 17 del citato regolamento regionale.

Il piano speditivo relativo alle anzidette procedure è riportato in chiusura di capitolo (Scheda n. 4)

3. La ricerca di persone disperse

La ricerca di persone disperse nelle calamità e nei contesti previsti dall'art. 7 del [D.lgs 1/2018](#) rientra direttamente tra le attività di Protezione Civile, al pari delle ricerche in ambiente acquatico, montano, impervio o ipogeo, e in genere in ogni ambiente non esplorabile in sicurezza, nel qual caso operano le componenti specialistiche del sistema di protezione civile

Al di fuori di tali contesti la ricerca di persone disperse non rientra tra le attività di Protezione Civile, sebbene il Dipartimento abbia con [direttiva del 9 novembre 2012](#) introdotto una disciplina che contempla l'impiego delle organizzazioni locali di Protezione Civile in tali attività a condizione che:

- la richiesta di concorso sia formalmente avanzata da parte di un'autorità competente (Amministrazione Comunale, Provincia, Prefettura, Forze dell'Ordine, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), che si assumerà la responsabilità del coordinamento di tutte le attività raccordandosi con la struttura di Protezione Civile comunale, provinciale o regionale per le opportune direttive ed indicazioni operative da fornire alle organizzazioni di volontariato attivate;
- la struttura di Protezione Civile locale o regionale alla quale è rivolta la richiesta si assuma l'onere di individuare ed attivare le organizzazioni utili all'esigenza, con particolare riferimento a quelle in possesso di unità cinofile addestrate per la ricerca in superficie.

In provincia di Cuneo è operante il "Piano provinciale ricerca persone scomparse" realizzato dalla Prefettura di Cuneo che ha delineato il percorso procedurale da seguire nel caso di segnalazioni di persone scomparse riferibili esclusivamente alle seguenti tipologie:

- denuncia ad una Forza di Polizia
- segnalazione ai servizi di emergenza (112,113,115,117,118,1515)

Il piano indica le attività istruttorie che devono essere svolte a cura della Forza di Polizia che ha raccolto la denuncia di famigliari o altri soggetti a conoscenza della scomparsa di una persona (anche nel caso di segnalazioni inizialmente pervenute ai servizi di emergenza).

Qualora la denuncia pervenga alla Polizia Locale, questa la trasmette immediatamente al più prossimo tra i Presidi territoriali delle Forze di Polizia.

L'istruttoria deve preliminarmente accertare la sussistenza di elementi che possono profilare un'ipotesi di reato, nel qual caso le operazioni di ricerca saranno avviate in accordo con le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria. A seguire saranno svolti gli opportuni

accertamenti per individuare le possibili aree di ricerca della persona scomparsa e le concrete possibilità di valersi della collaborazione delle componenti locali della protezione civile, contattando a tale scopo i Sindaci dei territori interessati.

All'esito di tali attività la Forza di Polizia propone al Prefetto l'attivazione del Piano.

Il Prefetto, valutata l'opportunità, dispone l'attivazione del Piano informando il Commissario Straordinario per le persone scomparse e il Sindaco competente per territorio, avvalendosi del Sistema di Protezione Civile.

Attivato il Piano, ciascun Ente, per quanto di competenza e avuto riguardo alle necessità, in ragione dell'area di ricerca, **invierà le proprie unità presso il Posto di Comando Avanzato** e, nel caso di specifica richiesta del Responsabile Operativo del Soccorso – R.O.S. -, l'invio di un proprio operatore qualificato a far parte del Posto di Comando Avanzato – P.C.A. -.

Deve infine precisarsi che la ricerca di persone scomparse, quale è stata delineata nel piano provinciale, si riferisce ad una casistica ben precisa e non sovrapponibile alle attività connesse a ricerche di persone disperse a seguito di calamità o incidenti di varia natura.

La situazione prospettata nel *"Piano di ricerca persone scomparse"* è quella di un allontanamento volontario dettato da condizioni particolari, anche di natura psichica, che ne fanno temere un esito infausto. Non quindi l'ipotesi di un allontanamento, sempre volontario, ma che pare dettato da ragioni personali di persone che "intendono scomparire", nel qual caso sarebbe vano sforzo avviare ricerche sistematiche.

Si rimanda infine alle disposizioni regionali di cui [all'art. 18 D.P.G.R. 23 luglio 2012 n. 5/R](#)

SCHEDA N. 4**EVENTI A RILEVANTE IMPATTO
LOCALE – piano speditivo**

D.P.G.R 23 Luglio 2012 n. 5/r – Art. 17

Impiego del volontariato di protezione civile in occasione di eventi a rilevante impatto locale

SCENARIO

Al verificarsi in ambito comunale di eventi per i quali è previsto un eccezionale afflusso di pubblico e probabili criticità nei siti adibiti alla manifestazione, nonché alle vie di accesso e di deflusso dai medesimi, il Sindaco, VALUTA la possibilità di aprire il Centro Operativo Comunale e di impiegare il volontariato di protezione civile per la tutela della pubblica e privata incolumità, in osservanza delle disposizioni previste dall'art. DPGR 23.7.2012 n. 5/r e dalla DGR n. 35-7149 del 24.2.2014.

FASE ISTRUTTORIA DI VALUTAZIONE DELL'EVENTO – SOGGETTI COINVOLTI

Il Comandante di Polizia Locale, in congruo anticipo sulla data prevista di **eventi oggetto di programmazione annuale** di ciascun Comune dell'Unione, o di altri eventi in programma di cui ha avuto notizia, AVVIA una preliminare valutazione circa l'opportunità di avvalersi delle risorse del volontariato di protezione civile a supporto della Polizia Locale o di altre strutture impiegate nell'evento

A tal fine verifica:

- che l'evento, per l'estensione dell'area interessata e per l'afflusso eccezionale di visitatori, possa produrre criticità alla viabilità cittadina e/o altre strutture pubbliche, a rischio della pubblica e privata incolumità;
- che nella prospettazione di un impiego del Gruppo Intercomunale di protezione civile o di altre organizzazioni convenzionate con l'Unione Terre della pianura, vi sia sufficiente adesione di volontari per il fabbisogno di persone richiesto dalle criticità accertate

All'esito delle verifiche condotte:

- comunica verbalmente al SINDACO del Comune interessato dall'evento le proprie valutazioni in ordine all'eventuale impiego del volontariato di protezione civile e rimane in attesa delle decisioni da questi assunte in merito.

IL SINDACO avuta informazione dal Comandante di Polizia Locale circa le valutazioni condotte in merito all'attivazione del volontariato per la gestione dell'evento in programma nel territorio comunale, DECIDE in merito alla qualificazione dell'evento.

Ove il Sindaco ritenga non vi sia necessità di qualificare l'evento secondo la casistica prevista dall'art. 17 del DPGR 23.7.2012 N. 5/r – *evento a rilevante impatto locale* – l'istruttoria si conclude.

Ove, viceversa, il Sindaco ritenga vi sia necessità di supportare le forze di Polizia Locale con il concorso del volontariato di protezione civile:

- **dichiara** la qualifica di evento a rilevante impatto locale e **dispone** con proprio atto l'attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale – C.O.C. – in particolare le funzioni di supporto del volontariato e della viabilità e per il periodo funzionale alla gestione in sicurezza dell'evento
- **attiva** con il medesimo atto il gruppo intercomunale di protezione civile
- **nomina** con il medesimo atto il referente istituzionale incaricato del coordinamento operativo dell'organizzazione di volontariato, da individuarsi nella figura del Comandante di Polizia Locale o altro soggetto appartenente all'Unione da questi delegato alla specifica funzione.

Nel caso il Sindaco ritenga il fabbisogno di volontari non colmabile con le disponibilità reperibili presso il Gruppo, **provvede** tramite gli uffici dell'Unione a richiedere al competente organismo regionale l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a livello provinciale e/o regionale ai sensi della D.G.R. n. 35-7149 del 24.2.2014.

L'attivazione della pianificazione comunale non interferisce con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.

PROCEDURE AMMINISTRATIVE ED OPERATIVE – SOGGETTI COINVOLTI

Il Comandante di Polizia Locale o il soggetto delegato, attua le disposizioni sindacali per il coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato.

A tal fine:

- **affida** al responsabile della funzione 4 del C.O.C. ogni incombenza relativa all'equipaggiamento e al supporto logistico dei volontari che verranno impiegati nell'evento
- **predispone**, in aderenza alla pianificazione in atto per l'espletamento dei servizi di competenza della Polizia Locale, un **programma di interventi** da affidare alla componente del volontariato di protezione civile, consistenti in presidi di aree particolari, punti informativi o di altre attività consentite dalla normativa vigente, da effettuarsi nelle giornate di svolgimento dell'evento. Nel medesimo programma sono stabilite le unità occorrenti per ciascuna area e le fasce orarie di impiego.

Il Responsabile del servizio protezione civile svolge le funzioni di carattere amministrativo connesse all'impiego del volontariato di protezione civile appartenente al Gruppo intercomunale e di altre associazioni esterne, ed in particolare:

- **richiede**, qualora vi sia necessità, il supporto delle organizzazioni di volontariato provinciali e/o regionali formulandone richiesta al competente settore della Regione Piemonte e, in caso di accoglimento, contatta prioritariamente le organizzazioni facenti parte del COM n. 11 iscritte al coordinamento territoriale. A tal fine si relaziona con il responsabile di zona del medesimo COM per avere nozione precisa del numero di volontari che saranno messi a disposizione;
- **annota** i nominativi del personale volontario che ha prestato servizio, indicando l'associazione o gruppo di appartenenza;
- **provvede**, ove spettanti, all'applicazione dei benefici previsti dagli art. 39 e 40 del Dlgs 1/2018.
- **adotta** i provvedimenti amministrativi conseguenti alla liquidazione delle spese occorse per la gestione dei volontari impiegati, tenendo conto che qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale e aventi scopo di lucro, tali soggetti sono tenuti a concorrere alla copertura delle spese sostenute.

Il Coordinatore del Gruppo Intercomunale, valendosi della collaborazione del caposquadra del Comune ove si svolge l'evento:

- **reperisce** all'interno del gruppo intercomunale il contingente di volontari disponibile allo svolgimento del servizio richiesto dal Sindaco
- **coordina**, nel caso di intervento di squadre esterne, le attività di tutte le componenti disponibili, fatta eccezione per quelle non iscritte al registro regionale del volontariato di protezione civile
- **contatta** il Comandante di Polizia Locale per avere cognizione del **programma di interventi** affidato al volontariato di protezione civile
- **dispone** in collaborazione con il responsabile della funzione di supporto n. 4 per ogni impiego necessario di automezzi e attrezzature nella disponibilità del gruppo intercomunale.
- **indice** riunioni e incontri con i volontari del gruppo e con i capisquadra dei contingenti esterni per concordare le modalità di impiego del personale volontario secondo le necessità fissate nel programma di interventi e disponendo per ogni opportuna turnazione

PROCEDURE IN CORSO DI EVENTO

Nelle giornate in cui si svolge l'evento è attivo il Centro Operativo Comunale ubicato nella sede del Comando di Polizia locale o in altra sede ritenuta più funzionale alle esigenze di gestione dei volontari.

Il Comandante di Polizia Locale, o suo delegato, in qualità di referente istituzionale nominato con atto sindacale assume la direzione del C.O.C. e si avvale delle funzioni di supporto attivate dal Sindaco prescrivendo per i rispettivi responsabili la condizione minimale di reperibilità per tutta la durata dell'evento.

Il Coordinatore del Gruppo intercomunale, o il caposquadra da questi delegato, sovrintende a tutte le attività svolte dai volontari per:

- assistenza, supporto ed informazione alla popolazione nel corso dell'evento;
- controllo e presidio delle vie di ingresso e di fuga previste dal comando di polizia locale;
- supporto agli organi di polizia unicamente per informare la cittadinanza sulla viabilità alternativa;
- altre forme di assistenza alla popolazione dovessero occorrere.

Al verificarsi di particolari criticità che dovessero richiedere l'evacuazione di aree a rischio o l'intervento di mezzi di soccorso, il C.O.C. informa immediatamente il Sindaco per disporre ogni misura possibile e idonea alla salvaguardia della pubblica incolumità, agendo in collaborazione con le forze dell'ordine e le unità di soccorso tecnico e sanitario intervenute.